



Quanto durano le finestre? Sempre 3 mesi?

Le finestre di opzione donna sono quelle stabilite dalla L. 122/2010, pari a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e a 18 mesi per le lavoratrici autonome, al termine delle quali decorre l'assegno pensionistico. Anche un solo contributo in una gestione dei lavoratori autonomi nella carriera della lavoratrice comporta l'applicazione della finestra di maggiore durata di 18 mesi, nonché della maggiore età anagrafica (vd. FAQ n.13).



Le decurtazioni dimezzano l'assegno?

Chi sceglie opzione donna vedrà applicato integralmente il metodo contributivo alla propria pensione, anche in presenza di 18 anni di contributi al 1995. Ciò comporta, in carriere con retribuzioni che registrino un incremento spiccato negli ultimi anni, una penalizzazione rispetto alle caratteristiche di calcolo del metodo retributivo o misto. Il decremento viene stimato di solito fra il 20% e il 40%; vi sono comunque alcuni casi (retribuzioni considerevolmente alte e costanti nel tempo) in cui il metodo contributivo risulta più conveniente rispetto a quello retributivo.

APE SOCIALE, LAVORATORI PRECOCI E RISCATTI



L'Ape sociale diventa strutturale?

No, la misura è prorogata di un solo anno, dunque sarà possibile richiederla fino alla fine di novembre 2019. Le sue caratteristiche rimangono identiche (requisiti di 63 anni di età, 30 o 36 anni di contributi, cessazione dal lavoro e possesso di uno dei 4 status di bisogno codificati dalla L. 232/2016), ma ne viene determinata la prosecuzione della sperimentazione per un ulteriore anno, raccordandone così il termine a quello già prorogato dell'Ape volontario e aziendale (che chiude anch'esso la sua sperimentazione nel 2019).



Quali le novità per i lavoratori precoci?

Analogamente alla pensione anticipata, anche quella speciale per lavoratori precoci ex L. 232/2016 e DPCM 87/2017 non vedrà applicati gli adeguamenti a speranza di vita dal 2019 al 2026, lasciando inalterato il requisito contributivo di 41 anni per uomini e donne. Viene, inoltre, prevista una finestra di differimento mobile di 3 mesi dalla maturazione dei requisiti prima della decorrenza della pensione.



La nuova pace contributiva estingue le cartelle esattoriali generate da debiti contributivi?

No, questo riscatto sperimentale (richiedibile solo dal 2019 al 2021) si applica solo per periodi scoperti da contributi, non sottoposti ad alcun obbligo di contribuzione. I requisiti consistono nel non avere contribuzione obbligatoria prima del 1996 e nell'aver periodi senza contributi compresi nel periodo fra l'inizio della contribuzione e il momento della richiesta. Il periodo massimo richiedibile è di 5 anni; il costo è calcolato con il metodo percentuale, applicando l'aliquota IVS vigente (fra il 33% e il 34%) sull'ultimo imponibile previdenziale da lavoro maturato nelle 52 settimane antecedenti alla richiesta. L'onere può essere rateizzato in 5 anni senza interessi, con rate minime mensili da 30 euro. La norma specifica che costituisce un onere detraibile al 50%, spalmabile su 5 anni di imposta (da quello di pagamento dell'onere al quadriennio successivo).



Il riscatto "light" della laurea può essere utilizzato per Quota 100?

La formula "economica" del riscatto di laurea viene prevista in modo stabile nel nostro ordinamento e può essere richiesta per ottenere l'accreditamento della contribuzione, ai fini del diritto e della misura, fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età e per periodi di competenza del metodo contributivo (non prima del 01.01.1996). Visto il limite anagrafico questa modalità è incompatibile con Quota 100, che chiude la sua sperimentazione nel 2021: anno entro il quale va compiuto il requisito anagrafico di 62 anni.

Dipartimento Scientifico
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

AREA PREVIDENZA

*a cura di
Antonello Orlando*